

VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 21 del mese di settembre dell'anno 2011 presso la sede dell'Unione Industriali di Napoli si sono incontrati

LA LEAR CORPORATION ITALIA a Socio Unico s.r.l., assistita dall'Unione Industriali di Napoli;
 la FIM Cisl di Napoli
 la ROM COIL di Napoli
 la UILM UIL di Napoli
 la FISMIC di Napoli
 la RSU dello Stabilimento di Casvano

a seguito degli incontri, già tenuti il 30 giugno 2011, 13 luglio 2011 e 27 luglio 2011, per proseguire il confronto sulle azioni gestionali di efficientamento dello Stabilimento di Casvano.

Tali azioni di efficientamento si rendono indispensabili per garantire allo Stabilimento di Casvano della Lear Corporation Italia a Socio Unico srl, oltre la strategia, la necessaria competitività richiesta dal committente e dal mercato, per consentire la fornitura dei sedili della "Nuova Panda".

Esse si sostanziano in tutto quanto convenuto nel presente Accordo e nel relativo allegato tecnico sull'organizzazione del lavoro - già oggetto di illustrazione tra le Parti - che l'azienda notificherà tempestivamente alle OO.SS..

In tale contesto, l'azienda intende realizzare il migliore adeguamento dei livelli occupazionali, con le professionalità adeguate e sperimentare, in snella correlazione ai cambi di lavoro, compatibilmente all'attuale processo di riorganizzazione aziendale in atto ed alle scelte organizzative del committente.

In tal senso, le Parti hanno approfondito le tematiche seguenti:




- Semplificazione del corpus di accordi in essere, eliminando quanto derivante da norme e accordi del Gruppo Fiat non applicabile alla realtà organizzativa del Gruppo Lear e non in linea con quanto pattuito nel presente accordo.
- Presenza al lavoro (assenze per malattia, permessi previsti da legge e CCNL, garanzia di presenza al lavoro)
- Flessibilità del lavoro (numero e durata turni e straordinari)
- Utilizzo della mdio (pause di riposo, saturazione, orario mensa, fattori di riposo e metodologia di prevenzione del rischio)
- Garanzia del rispetto degli accordi

ed hanno convenuto quanto segue:

PRESENZA AL LAVORO

Le parti convergono che la presenza al lavoro dei dipendenti è condizione indispensabile per garantire il rispetto degli impegni di fornitura nei confronti del Cliente.

Il sistema di incentivazione della presenza al lavoro, già da anni applicato nel PDR aziendale, verrà modificato con lo scopo di premiare l'effettiva partecipazione al miglioramento delle performances aziendali e di scoraggiare comportamenti che possono arrecare nocimento al regolare svolgimento della attività lavorativa.

1. Il PDR totale (quota mensile e annuale) verrà erogato corrispondentemente alla presenza individuale del dipendente. Tale indice è così definito:
 ore di presenza al lavoro/ore teoriche.
 Ore di presenza = ore di effettiva presenza al lavoro
 Ore teoriche = ore previste dal calendario al netto di ferie collettive e individuali, Par e eventuali ammortizzatori sociali
2. Inoltre una quota non inferiore al 30% dell'importo complessivo (sia della parte erogata mensilmente che annualmente) sarà erogata in base alla sola presenza.
3. Tale importo complessivo (30% del PDR totale + eventuali aumenti per riduzione assenteismo anno precedente) sarà erogato, in base alla presenza al lavoro considerando quali causali di assenza che riducono la presenza: (malattia breve, infortunio non sul lavoro, sciopero non proclamato, permessi elettorali e per direttivi e sindacali oltre i limiti dell'attuale fruizione annua, legge 104), per coloro che nell'anno solare:
 - Non supereranno il numero massimo di 3 assenze per gli eventi sopracitati, immediatamente prima o dopo fine settimana di festività ferie o giorni di riposo settimanale
 - E non supereranno la media dell' assenteismo globale dello stabilimento

Le parti formalizzeranno i dettagli e le modalità di erogazione nel contesto di uno specifico accordo che verrà stipulato entro la fine del corrente anno.

ORARIO DI LAVORO

Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati la mezz'ora retribuita per la refezione può essere collocata a fine turno.

La produzione di norma si realizzerà con l'utilizzo degli impianti di produzione per 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali.

L'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai) a regime ordinario e ferma la durata media dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su 3 turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i seguenti orari:

- primo turno dalle ore 6,00 alle ore 14,00, con la mezz'ora retribuita per la refezione che potrà essere collocata dalle ore 13,30 alle ore 14,00;
- secondo turno dalle ore 14,00 alle ore 22,00, con la mezz'ora retribuita per la refezione che potrà essere collocata dalle ore 21,30 alle ore 22,00;
- terzo turno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, con la mezz'ora retribuita per la refezione che potrà essere collocata dalle ore 5,30 alle ore 6,00.
- Lo schema di orario prevede, a livello individuale, una settimana a 6 giorni lavorativi e una a 4 giorni. L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito indicata:

3° - 2° - 1°

Nella settimana a 4 giorni saranno fruiti 2 giorni consecutivi di riposo secondo il seguente schema:

- lunedì e martedì
ovvero
- mercoledì e giovedì
ovvero
- venerdì e sabato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

